

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Provincia di Bologna



REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

approvato con deliberazione consiliare
nr. 35 del 29/03/2007

modificato con deliberazione consiliare
nr. 85 del 30/10/2012

modificato con deliberazione consiliare
nr. 48 del 21/05/2013

Fascicolo nr. _201_



INDICE SOMMARIO

TITOLO I NORME GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 Oggetto e finalità

Articolo 2 Diffusione

Articolo 3 Presentazione e votazione delle linee programmatiche

CAPO II I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 4 Assenza di vincolo di mandato e responsabilità personale

Articolo 5 Conferimento di incarichi speciali

Articolo 6 Indennità di presenza e rimborso spese

Articolo 7 Astensione obbligatoria

Articolo 8 Patrocinio Legale

Articolo 9 Dimissioni

Articolo 10 Partecipazione alle sedute e decadenza

Articolo 11 Nomine ed incarichi

Articolo 12 Funzioni rappresentative

Articolo 13 Diritto di accesso agli atti

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

Articolo 14 Costituzione

Articolo 15 Conferenza dei Capigruppo

Articolo 16 Organizzazione del lavoro dei gruppi consiliari

CAPO IV LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Articolo 17 Costituzione e modificazioni delle Commissioni consiliari permanenti

Articolo 18 Funzionamento e durata delle Commissioni consiliari

Articolo 19 Convocazione delle Commissioni consiliari

Articolo 20 Forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni

Articolo 21 Sedute delle Commissioni

Articolo 22 Validità delle sedute e delle decisioni delle Commissioni consiliari

Articolo 23 Attribuzioni delle Commissioni consiliari

Articolo 24 Verbali delle sedute delle Commissioni consiliari

Articolo 25 Commissioni temporanee

Articolo 25 bis Commissioni di inchiesta

TITOLO II NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 26 Competenza

Articolo 27 Modalità di convocazione

Articolo 28 Termini per la convocazione

Articolo 29 Convocazioni d'urgenza

Articolo 30 Compilazione dell'ordine del giorno

Articolo 31 Iscrizione di oggetti all'ordine del giorno

TITOLO III LE ADUNANZE CONSILIARI

CAPO I IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Articolo 32 Presidenza delle sedute

Articolo 33 Poteri del Presidente

Articolo 34 Istanze dei consiglieri al Presidente del Consiglio

Articolo 35 Funzioni del Segretario Generale

CAPO II DISCIPLINA GENERALE DELLE SEDUTE CONSILIARI

Articolo 36 Sede delle riunioni consiliari

Articolo 37 Numero legale

Articolo 38 Verifica del numero legale

Articolo 39 Sedute di seconda convocazione

CAPO III PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Articolo 40 Sedute pubbliche

Articolo 41 Sedute aperte

Articolo 42 Sedute segrete

Articolo 43 Partecipazione degli assessori alle sedute consiliari

Articolo 44 Ammissione alla seduta di persone esterne al Consiglio comunale

CAPO IV COMPORTAMENTO DURANTE LE SEDUTE

Articolo 45 Comportamento dei consiglieri

Articolo 46 Norme generali per gli interventi



Articolo 47 Tumulti in aula	
Articolo 48 Comportamento del pubblico	
CAPO V ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI CONSILIARI	
Articolo 49 Designazione degli scrutatori	
Articolo 50 Comunicazioni	
Articolo 51 Ordine della discussione	
Articolo 52 Divieto di deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno	
Articolo 53 Contingentamento della discussione	
Articolo 54 Gli emendamenti	
Articolo 55 Questioni pregiudiziale e sospensiva	
Articolo 56 Richiami all'ordine del giorno	
Articolo 57 La mozione d'ordine	
Articolo 58 Fatto personale	
Articolo 59 Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto	
Articolo 60 Prosecuzione della seduta ad altro giorno	
Articolo 61 Conclusione della seduta	
TITOLO IV RISOLUZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, DOMANDE A RISPOSTA IMMEDIATA, PETIZIONI	
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI	
Articolo 62 Diritto di presentazione	
Articolo 63 Discussione contestuale	
Articolo 64 Mancata trattazione di oggetti che non comportano deliberazione	
CAPO II LE RISOLUZIONI	
Articolo 65 Contenuto delle risoluzioni	
CAPO III LE INTERROGAZIONI	
Articolo 66 Contenuto delle interrogazioni	
Articolo 67 Svolgimento delle interrogazioni	
CAPO IV LE INTERPELLANZE	
Articolo 68 Contenuto delle interpellanze	
Articolo 69 Svolgimento delle interpellanze	
Articolo 70 Norme comuni in tema di discussione delle interrogazioni e delle interpellanze	
CAPO V LE MOZIONI	
Articolo 71 Le mozioni	
CAPO VI LE DOMANDE A RISPOSTA IMMEDIATA	
Articolo 72 Svolgimento	
Articolo 73 Tempi riservati alle domande a risposta immediata e ordine di trattazione	
CAPO VII PETIZIONI	
Articolo 74 Diritto di petizione	
TITOLO V FORME E MODALITA' DI VOTAZIONE	
Articolo 75 Forme di votazione	
Articolo 76 Modalità delle votazioni in forma palese	
Articolo 77 La votazione per appello nominale	
Articolo 78 Votazione per partizioni separate	
Articolo 79 Ordine delle votazioni	
Articolo 80 Votazioni mediante schede segrete	
Articolo 81 Esito delle votazioni	
Articolo 82 Dichiarazione di immediata eseguibilità	
Articolo 83 Divieto di interventi durante le votazioni	
TITOLO VI LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE	
Articolo 84 Deposito della documentazione	
Articolo 85 Testo delle deliberazioni	
Articolo 86 Pareri di regolarità tecnica e contabile	
Articolo 87 Provvedimenti di autotutela	
Articolo 88 Ritiro e rinvio di proposte di deliberazione	
TITOLO VII VERBALI	
Articolo 89 Contenuti dei verbali delle deliberazioni	
Articolo 90 Verbale delle sedute	
Articolo 90 bis Registrazioni Audio Video	
Articolo 90 ter Riprese sedute consiliari da parte di terzi	



TITOLO VIII NORME FINALI

Articolo 91 Questioni non regolamentate

Articolo 92 Abrogazione espressa



TITOLO I NORME GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale, dei gruppi consiliari e delle Commissioni consiliari, a norma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni (in proseguo TUEL), delle altre leggi vigenti in materia e dello Statuto comunale.
2. Su questioni particolari espressamente disciplinate da altri regolamenti comunali si applicano le norme regolamentari specifiche anche in deroga alle norme del presente regolamento.
3. Regolamenti comunali, che disciplinano questioni particolari in deroga al presente regolamento, devono essere adottati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 2 Diffusione

1. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei consiglieri e dei componenti le Commissioni consiliari.
2. Copia del regolamento è inviata dal Sindaco ai consiglieri neoeletti, in occasione della notifica della avvenuta loro elezione.

Articolo 3 Presentazione e votazione delle linee programmatiche

1. Nella prima seduta successiva a quella di insediamento e comunque non oltre 60 giorni dallo stesso, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascun componente del Consiglio comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti.
3. La votazione del documento contenente le linee programmatiche avviene in forma palese e per appello nominale.
4. Annualmente, il Consiglio comunale provvede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori. A tal fine, la Giunta comunale comunica al Consiglio lo stato di attuazione degli obiettivi fissati con il Piano Generale di Sviluppo.

CAPO II I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 4 Assenza di vincolo di mandato e responsabilità personale

1. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.



2. Ciascun consigliere è responsabile, personalmente, del voto che esprime rispetto alle proposte di provvedimento poste in votazione.

3. Nell'ambito dell'esercizio delle pubbliche funzioni a lui attribuite ogni consigliere ha piena libertà d'espressione, di opinioni e di voto.

Articolo 5
Conferimento di incarichi speciali

1. Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più consiglieri o una Commissione consiliare temporanea, ai sensi dell'articolo 25, di riferire in Consiglio su oggetti che esigano indagini, esami e valutazioni particolari.

2. Per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 1 i consiglieri o le Commissioni hanno le stesse attribuzioni delle Commissioni consiliari permanenti, previste dall' articolo 17.

Articolo 6
Indennità di presenza e rimborso spese

1. Le indennità di presenza e i rimborsi spese spettanti ai consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge¹.

¹ V. articoli 82 e 84 TUEL:

«Articolo 82. Indennità.

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.

3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;



Articolo 7
Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dalla legge².
2. Il divieto di cui al comma 1 comporta l'obbligo di uscire dalla sala.
3. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi devono informarne il Segretario Generale, il quale deve dare atto, a verbale, dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

11. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di Giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.

Articolo 84. Rimborsi spese e indennità di missione.

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché la indennità di missione alle condizioni dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.

2. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

4. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento».

² V. articolo 78, comma 2 TUEL: «Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado».



*Articolo 8
Patrocinio Legale*

1. L'Amministrazione assicura l'assistenza processuale in ogni stato e grado del giudizio ai consiglieri comunali che si trovino implicati, in conseguenza di fatti o di atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, purché non ci sia conflitto d'interesse con l'ente. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Amministrazione ripeterà dal consigliere tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado del giudizio.
2. Le note dei compensi presentati dai professionisti che hanno assistito i consiglieri, devono essere vistate dall'Ordine di appartenenza dei professionisti stessi.

*Articolo 9
Dimissioni*

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate ai sensi di legge³.

*Articolo 10
Partecipazione alle sedute e decadenza*

1. Il consigliere comunale è tenuto, per dovere civico, a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
2. In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione motivata scritta o verbale, inviata dal consigliere al Presidente, il quale deve darne notizia al Consiglio. La giustificazione può essere fornita anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capogruppo, cui appartiene il consigliere assente.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'assemblea deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario Generale perché del fatto sia presa nota a verbale.
4. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, decade. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, su iniziativa di qualsiasi consigliere.

*Articolo 11
Nomine ed incarichi*

1. Ogni volta che disposizioni di legge, norme statutarie o regolamentari prevedono che di un determinato organo o collegio debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere nominato dal Consiglio stesso, salvo il caso previsto dal comma 5.
2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di legge⁴ in tema di ineleggibilità ed incompatibilità.

³ V. articolo 38, comma 8 TUEL: «Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141».

⁴ V. articolo 63 TUEL:«1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:



3. Le nomine di cui al comma 1 sono fatte in seduta pubblica e con voto palese.

4. Se la nomina avviene su designazione dei gruppi consiliari, compete al Capogruppo comunicare, in seduta pubblica e in forma palese, il nominativo del consigliere designato.

5. Quando la legge, lo Statuto, o regolamenti prevedono una riserva di posti per le minoranze, l'elezione o la designazione può avvenire per liste contrapposte di candidati. In tal caso, qualora le minoranze presentino più candidature di quanti siano i posti loro riservati, la votazione è nulla se la somma dei voti validi ricevuti dai candidati della minoranza supera il numero dei consiglieri di minoranza che hanno partecipato alla votazione

Articolo 12
Funzioni rappresentative

1. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere nominata una delegazione consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare, che interviene assieme al Sindaco e alla Giunta comunale.

2. I componenti la delegazione di cui al comma 1 vengono nominati dal Consiglio su designazione della Conferenza dei Capigruppo, costituita così come indicato all'articolo 15.

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato».



Articolo 13
Diritto di accesso agli atti

1. I consiglieri comunali esercitano l'accesso agli atti del Comune secondo quanto stabilito dalla legge⁵ e dal regolamento comunale per l'accesso agli atti.

CAPO III
I GRUPPI CONSILIARI

Articolo 14
Costituzione

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari a norma dello Statuto e con le modalità indicate nel presente regolamento.
2. Entro dieci giorni dalla prima seduta utile del Consiglio, i consiglieri devono dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio a quale gruppo intendono aderire.
3. Ogni gruppo sceglie e comunica al Presidente del Consiglio il nominativo del Capogruppo. In caso di mancata designazione è considerato Capogruppo consiliare il consigliere eletto più anziano.
4. Nella medesima lettera di comunicazione di cui al comma 3 il Capogruppo dichiara se il suo gruppo consiliare appartiene allo schieramento di maggioranza o di minoranza, ad ogni effetto di legge e di Statuto, fino a che non dichiari espressamente al Consiglio comunale di non far più parte dell'uno o dell'altro schieramento.
5. Il Presidente del Consiglio informa il Consiglio comunale delle comunicazioni pervenutegli, nella prima seduta consiliare utile, prima della trattazione di ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
6. Ciascun gruppo consiliare è costituito da almeno due consiglieri. Può anche esserlo di uno, se unico eletto di lista che ha partecipato alla consultazione elettorale comunale o in caso di adesione dello stesso ad una lista rappresentata a livello nazionale. I consiglieri che non dichiarino la propria adesione a nessuno dei gruppi consiliari o che revochino la propria adesione ad un gruppo senza aderire ad altro gruppo, formano un unico gruppo misto.
7. Ogni consigliere comunica al Presidente del Consiglio, entro i termini di cui al comma 2, l'eventuale adesione a un gruppo diverso da quello originario, previo assenso del Capogruppo del gruppo cui il consigliere intende aderire.
8. Ogni gruppo comunica entro i termini di cui al comma 2, al Presidente del Consiglio l'eventuale mutamento del Capogruppo consiliare.
9. In caso di mancata designazione del Capogruppo del gruppo misto le sue prerogative sono conferite al più anziano di età, tra i consiglieri facenti parte del gruppo misto.
10. Nel corso del mandato amministrativo può essere costituito un solo gruppo misto.

Articolo 15
Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è formata dal Presidente del Consiglio e da tutti i Capigruppo. Può parteciparvi il Sindaco o un membro della Giunta comunale da questi incaricato.
2. Il Presidente del Consiglio comunale convoca e presiede la Conferenza.

⁵ L. 241/1990 e successive modificazioni.



3. I Capigruppo possono delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impediti a intervenire personalmente.
4. La Conferenza dei Capigruppo tratta particolari argomenti a essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio, svolge i compiti alla stessa demandati dal presente regolamento e collabora con il Presidente alla organizzazione dei lavori del Consiglio.
5. Le decisioni formali della Conferenza dei Capigruppo vengono adottate con voto proporzionato alla consistenza dei singoli gruppi.
6. Compete alla Conferenza studiare e proporre al Consiglio le modifiche, integrazioni e revisioni al presente regolamento.
7. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte dal Segretario Generale o da altro dipendente comunale dallo stesso delegato.

Articolo 16
Organizzazione del lavoro dei gruppi consiliari

1. La Giunta comunale assicura ai gruppi consiliari quanto necessario per l'esercizio delle loro funzioni, secondo le proposte e le indicazioni della Conferenza dei Capigruppo, garantendo l'uso di locali e mezzi idonei.

CAPO IV
LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Articolo 17
Costituzione e modificazioni delle Commissioni consiliari permanenti

1. Sono istituite cinque Commissioni consiliari permanenti.
2. Il Consiglio, all'inizio del mandato, determina gli ambiti di competenza delle Commissioni. Nel corso del mandato, il Consiglio può, con proprio atto, modificare gli ambiti di competenza delle Commissioni, secondo valutazioni riferite ad una loro migliore funzionalità.
3. Le commissioni sono composte da consiglieri comunali, designati dai Capigruppo, in proporzione alla entità numerica dei gruppi stessi ed assicurando in ogni caso la presenza di almeno un consigliere per gruppo.
4. Su richiesta del Presidente del Consiglio comunale ciascun gruppo consiliare designa i propri rappresentanti per ogni Commissione, e lo comunica al Presidente con nota scritta del Capogruppo contenente anche l'accettazione del designato. La mancata designazione dei commissari nei tempi indicati nella nota di richiesta non impedisce l'insediamento e il funzionamento, né diminuisce le prerogative della Commissione.
5. Il Presidente del Consiglio assegna i consiglieri comunali alle varie Commissioni secondo le designazioni fatte dai Capigruppo consiliari.
6. In caso di dimissioni, queste debbono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio comunale e al presidente della Commissione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci. Il Presidente del Consiglio invita il Capogruppo del gruppo consiliare, cui appartiene il dimissionario, a designare un altro consigliere come commissario. La relativa surrogazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
7. In caso di modificazione dei gruppi consiliari, i Capigruppo provvedono alla designazione dei nuovi membri.



8. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto, dalla stessa, nel proprio seno nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei voti, da computarsi secondo le modalità di cui all'articolo 18 previste per le sedute di prima convocazione. I Presidenti di Commissione, in caso di assenza, sono sostituiti da un componente della Commissione dagli stessi designato ad esercitare funzioni di Vice Presidente. Tale designazione viene comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva alla sua nomina. Viene altresì comunicata al Sindaco e al Presidente del Consiglio, i quali provvedono, rispettivamente, a darne comunicazione alla Giunta e al Consiglio comunale, nonché agli organi di partecipazione popolare.

9. Per ciascun componente nominato può essere designato un supplente, che deve essere consigliere comunale.

Articolo 18

Funzionamento e durata delle Commissioni consiliari

1. A ciascun componente la Commissione è attribuito un voto plurimo, tale per cui egli, insieme con gli altri componenti la Commissione del suo gruppo consiliare ove previsti, rappresenta tanti voti quanti sono i consiglieri appartenenti al gruppo consiliare di cui egli fa parte: i voti a disposizione risultano di conseguenza pari al numero dei consiglieri eletti ed in carica.

2. Qualora non vi sia accordo sul voto da manifestare tra i commissari appartenenti al medesimo gruppo consiliare, a ciascun commissario sono attribuiti tanti voti pari al quoziente tra il numero di componenti il suo gruppo consiliare ed il numero dei membri assegnati di diritto alla Commissione a quel gruppo ai sensi del comma 1.

3. Le funzioni di segretario delle Commissioni sono svolte dal Dirigente di settore competente per materia o da altro dipendente dallo stesso delegato.

4. Le Commissioni consiliari permanenti durano in carica quanto il Consiglio comunale.

Articolo 19

Convocazione delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni permanenti sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno tre componenti la Commissione, o del Sindaco o del Presidente del Consiglio comunale; in caso di prima seduta delle Commissioni, le stesse sono convocate dal Presidente del Consiglio.

2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta viene comunicato ai Commissari almeno quattro giorni prima della seduta stessa. In caso di urgenza è sufficiente che la convocazione sia comunicata almeno ventiquattro ore prima della seduta.

3. L'avviso di convocazione è comunicato, per conoscenza, ai componenti supplenti, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco, all'Assessore competente per materia.

4. I componenti supplenti possono partecipare alla seduta anche nel caso in cui sia presente il membro effettivo della commissione. In tal caso i membri supplenti non hanno diritto di voto né diritto a percepire indennità alcuna.

5. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente e comprende anche gli oggetti la cui trattazione sia stata richiesta, per iscritto, dai soggetti indicati al comma 1.

Articolo 20

Forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni

1. L'avviso di convocazione delle Commissioni viene affisso all'Albo pretorio del Comune.



Articolo 21
Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Si fa luogo a seduta segreta esclusivamente nei casi in cui, a giudizio della maggioranza della Commissione si ravvisi la necessità o si prospetti l'eventualità di una discussione o di interventi che comportino valutazioni od apprezzamenti discrezionali su qualità, attitudini, meriti, demeriti o comportamenti di persone fisiche nel rispetto della normativa sulla riservatezza. Le sedute segrete di Commissione si svolgono con le modalità delle sedute segrete del Consiglio comunale.

Articolo 22
Validità delle sedute e delle decisioni delle Commissioni consiliari

1. Le sedute delle Commissioni consiliari sono valide con l'intervento di almeno la maggioranza dei componenti la commissione (arrotondando all'unità superiore).
2. Le decisioni delle Commissioni sono approvate quando abbiano riportato un voto favorevole espresso in forma palese, per alzata di mano, tale da rappresentare la metà più uno della somma dei voti assegnati ai componenti della commissione, che abbiano preso parte alla votazione.
3. Le proposte o conclusioni non approvate possono essere presentate sotto forma di relazione di minoranza al Consiglio comunale.

Articolo 23
Attribuzioni delle Commissioni consiliari

1. Sono attribuite alle Commissioni consiliari permanenti funzioni preparatorie e referenti sugli atti di competenza del Consiglio comunale e le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 23, comma 3 dello Statuto comunale.
2. Il Consiglio comunale può, su specifiche questioni, demandare alle commissioni funzioni redigenti. In ogni caso l'approvazione del provvedimento finale resta di competenza del Consiglio comunale.
3. Il parere e le proposte delle Commissioni consiliari permanenti non sono né vincolanti, né obbligatori.
4. Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dagli enti e dalle aziende dipendenti dal Comune.
5. Il Presidente della Commissione può invitare alle riunioni, per l'espressione di un parere tecnico non vincolante, dipendenti comunali, tecnici ed esperti. Alle sedute delle Commissioni hanno diritto di partecipare, con diritto di parola ma senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco e l'Assessore competente nella materia trattata dalla Commissione stessa. Il Presidente può altresì invitare alle sedute persone estranee all'Amministrazione la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

Articolo 24
Verballi delle sedute delle Commissioni consiliari

1. I verbali delle sedute delle Commissioni, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, sono depositati presso l'Ufficio del segretario della Commissione e possono essere a questi richiesti.
2. Le sedute delle commissioni vengono registrate su supporto analogico o digitale e conservate a cura del segretario della commissione per almeno 2 anni.



Articolo 25
Commissioni temporanee

1. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 23 dello Statuto comunale, il Consiglio comunale può istituire particolari Commissioni temporanee, per l'esame di singoli determinati oggetti. Nell'atto istitutivo se ne stabilisce la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata, le modalità di rendiconto al Consiglio comunale del lavoro svolto.

Art. 25-bis
Commissioni di inchiesta

1. La commissione d'inchiesta, costituita con le modalità previste dall'art. 24 del vigente Statuto, e composta da tre membri, uno dei quali di minoranza, ed uno, con funzioni di Presidente, funziona come collegio perfetto con il compito di appurare l'effettivo andamento di vicende amministrative individuate dal Consiglio Comunale di proprio interesse cognitivo.

2. La deliberazione istitutiva della commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta, ed il termine entro il quale i risultati finali devono essere riferiti al consiglio.

3. Per la validità della seduta devono essere presenti tutti i componenti e la decisioni sono deliberate a maggioranza dei componenti. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal responsabile dei servizi generali o suo delegato. Ciascun componente della Commissione ha diritto d'inserire nel verbale le proprie considerazioni, ancorché non condivise dagli altri componenti. I verbali delle sedute, sottoscritti dal Presidente e dal segretario sono depositati presso l'ufficio del segretario della commissione.

4. Alla commissione d'inchiesta sono conferiti poteri d'inchiesta e cioè può compiere ispezioni sui luoghi e sulle cose, può acquisire documenti detenuti dall'Amministrazione e da Aziende, Istituzioni, Enti ed Organizzazioni dipendenti ed ha il potere di sentire i dipendenti del Comune, che hanno l'obbligo di fornire alla commissione tutte le informazioni, i documenti e gli atti in loro possesso. Alla commissione d'inchiesta non possono essere opposti rifiuti motivati con ragioni di riservatezza.

5. Le riunioni della commissione non sono pubbliche ed i commissari sono tenuti all'osservanza della riservatezza o del segreto circa le informazioni raccolte nell'esercizio della loro funzione, e devono astenersi sino alla conclusione dei lavori da qualsiasi dichiarazione pubblica sull'oggetto dell'inchiesta.

6. I lavori della commissione sono registrati su supporto analogico o digitale e conservate a cura del segretario della commissione per almeno 2 anni.

7. La Commissione d'inchiesta termina i suoi lavori con una relazione scritta sui fatti accertati, con la quale può eventualmente suggerire l'adozione di misure opportune. La relazione viene considerata approvata qualora ottenga il voto favorevole della maggioranza dei componenti e viene trasmessa al Presidente del Consiglio che la pone in discussione entro il termine massimo di un mese dal suo invio.

8. Nel caso in cui i lavori della commissione si concludano senza l'approvazione di una relazione, il Presidente della Commissione relazionerà al Consiglio dell'andamento dei lavori della Commissione entro un mese dalla conclusione dei lavori stessi o comunque entro il primo Consiglio utile.



TITOLO II NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 26 Competenza

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'assemblea, salvo diversa previsione di legge⁶.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1 gennaio al 15 luglio e dal 1 settembre al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il giorno fissato per l'Assemblea deve essere comunicato ai Capigruppo, anche in via informale, almeno 10 giorni prima della data fissata per il Consiglio.
4. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Articolo 27 Modalità di convocazione

1. L'avviso scritto della convocazione deve essere recapitato al domicilio segnalato dal consigliere.
2. Previa richiesta scritta del consigliere, la convocazione può avvenire tramite deposito in cassetta postale presso il domicilio eletto, strumentazioni telematiche o via fax, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista dal comma 1.
3. L'avviso di convocazione può altresì essere consegnato ai destinatari presso gli Uffici del Comune da parte di dipendenti comunali.
4. L'Ufficio Segreteria tiene agli atti un elenco-ricevuta nel quale annota la data e la modalità di trasmissione dell'avviso di convocazione.
5. I consiglieri che non risiedono nel Comune possono altresì designare un loro domiciliatario residente nel Comune indicando, per iscritto, con lettera indirizzata all'Ufficio Segreteria, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale possono essere consegnati gli avvisi di convocazione.
6. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti e negli stessi termini di cui all'articolo 28 l'avviso di convocazione è recapitato agli assessori.

Articolo 28 Termini per la convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, è pubblicato all'Albo Pretorio e recapitato nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'assemblea;
 - b) almeno 24 ore prima dell'assemblea, per i casi d'urgenza.
2. Il consigliere intervenuto alla seduta non può far valere la mancata o ritardata consegna dell'avviso di convocazione.

⁶ V. articolo 39, comma 2 TUEL: «Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste».



Articolo 29
Convocazioni d'urgenza

1. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame di argomenti urgenti e sopravvenuti per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i cittadini.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'avviso di convocazione è recapitato ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
3. Il deposito dei documenti relativi agli oggetti da trattare avviene contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione. I documenti restano a disposizione dei consiglieri fino al momento della discussione.

Articolo 30
Compilazione dell'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio comunale è compilato dal Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e se richiesto da un capogruppo, anche la conferenza dei capigruppo.
2. Non possono essere poste in discussione proposte di deliberazione in merito alle quali non siano stati espressi, se necessari, i pareri obbligatori di legge⁷.
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere depositati, insieme con la proposta, entro le ore 13 dell'ultimo giorno lavorativo precedente la seduta. Ai sensi del presente regolamento si intende per "giorno lavorativo" quello corrispondente all'orario di servizio dell'ufficio di supporto al Presidente del Consiglio.
4. Fatto salvo quanto indicato all'articolo 62, comma 2, le mozioni e le risoluzioni sono iscritte secondo l'ordine cronologico di presentazione nell'ambito delle rispettive categorie.
5. Dopo la convocazione del Consiglio l'ordine del giorno può essere integrato solo per fatti sopravvenuti e urgenti.

Articolo 31
Iscrizione di oggetti all'ordine del giorno

1. L'iniziativa degli oggetti da iscriversi nell'ordine del giorno compete, nell'ordine, alla Giunta, al Sindaco e a ciascun consigliere comunale.
2. Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presentate per iscritto, accompagnate dal testo della deliberazione.

⁷ V. articolo 49 TUEL: «1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione ».



3. Se una proposta di deliberazione di iniziativa del consigliere non è di competenza del Consiglio, il Presidente, sentito il parere del Segretario Generale, non la iscrive all'ordine del giorno e ne informa il proponente. Negli altri casi la proposta di delibera, istruita dei pareri tecnici e contabili, viene inserita nel primo consiglio utile.

3bis. La proposta di delibera di cui al comma 3 dovrà essere inviata, a cura dei servizi generali, alla commissione comunale competente e al suo Presidente prima di poter essere inserita nell'ordine del giorno.

4. Le mozioni e le risoluzioni presentate dai consiglieri devono pervenire al protocollo dell'ente entro le ore 13 dell'ottavo giorno precedente la seduta. Qualora l'ottavo giorno precedente la seduta cada in un giorno non lavorativo, il termine è anticipato al giorno lavorativo precedente.

TITOLO III LE ADUNANZE CONSILIARI

CAPO I IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Articolo 32 Presidenza delle sedute

1. La presidenza delle sedute consiliari è affidata al Presidente del Consiglio. La disciplina normativa concernente i poteri, le funzioni e le prerogative della Presidenza del Consiglio è prevista dalla legge⁸, dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.

Articolo 33 Poteri del Presidente

1. Il Presidente dell'Assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio comunale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli argomenti, mantenendo l'ordine; fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato, con l'assistenza del Segretario Generale.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira al criterio della imparzialità, intervenendo a tutela delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

3. Compete al Presidente l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti.

⁸ V. articolo 39 TUEL: «1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto».



Articolo 34
Istanze dei consiglieri al Presidente del Consiglio

1. I consiglieri possono presentare per iscritto, in seduta consiliare o presso l'ufficio comunale competente, istanze indirizzate al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente risponde nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 66, comma 3.
3. Nel caso in cui la risposta sia comunicata in seduta consiliare, il consigliere che ha presentato l'istanza ha diritto di replica nei termini previsti dall'articolo 67, comma 1.

Articolo 35
Funzioni del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, in conformità alla legge⁹ e allo Statuto¹⁰, partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza nei confronti del Presidente e dell'intero Consiglio.

⁹ V. articolo 97 TUEL: «1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.

2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.

4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni».

¹⁰ Articolo 55 Statuto: «1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente. Il Sindaco disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale, ove nominato. L'incarico ha la stessa durata di quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario Generale continua, comunque, ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla sua riconferma o alla nomina del nuovo segretario generale. L'incarico è revocabile, con provvedimento motivato del Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazioni dei doveri d'ufficio.

2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

3. Il Segretario Generale, inoltre:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quanto altrimenti disciplinato in caso di nomina del Direttore Generale;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale, ne cura la verbalizzazione;



CAPO II
DISCIPLINA GENERALE DELLE SEDUTE CONSILIARI

Articolo 36
Sede delle riunioni consiliari

1. Le riunioni del Consiglio comunale si tengono, di regola, nella sala consiliare.
2. La sede ove si tiene il Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
3. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso.
4. In relazione ad argomenti ai quali sono interessati anche altri Comuni, il Presidente del Consiglio, in accordo con gli altri Comuni, può promuovere la convocazione congiunta dei rispettivi consigli.

Articolo 37
Numero legale

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, salvo che non sia legislativamente prescritta una maggioranza qualificata del Consiglio per la votazione su determinati provvedimenti.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.
4. Non concorrono a determinare la validità della seduta, per l'argomento posto in votazione:
 - a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli assessori.
5. I consiglieri che dichiarano di astenersi si computano nel numero dei presenti agli effetti della determinazione del numero legale per validamente deliberare.

Articolo 38
Verifica del numero legale

1. La seduta del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario Generale, su richiesta del Presidente, e i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario per validamente deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello e, constatata la mancanza del numero legale dei consiglieri, ne fa dare atto a verbale, dichiarando deserta l'assemblea e congedando i consiglieri intervenuti.
4. Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula degli stessi consiglieri presenti al momento dell'appello. I consiglieri che entrano o si assentano dopo

-
- c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco».



l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale il quale ove, in base a tale comunicazioni, accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.

5. Il Presidente, nel corso delle sedute, ove non si verificano le circostanze di cui al comma 4, non è obbligato a far verificare se siano presenti gli stessi consiglieri presenti all'atto dell'appello, salvo che ciò non venga espressamente richiesto anche da uno solo dei consiglieri.

6. Nel caso che dalla verifica, o d'ufficio, risulti che il numero dei consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, ai fini deliberativi, il Presidente, al momento della votazione, può disporre la sospensione temporanea della riunione, per una durata da stabilire, a sua discrezione, non superiore a 10 minuti, al termine della quale dispone un nuovo appello dei presenti.

7. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi sciolta.

8. Di quanto sopra viene dato atto a verbale, indicando il numero e il nome dei consiglieri rimasti presenti sino al momento dello scioglimento della seduta.

Articolo 39
Sedute di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, per gli stessi argomenti iscritti all'ordine del giorno, ad altra assemblea andata deserta per mancanza del numero legale.

2. La seduta che segue ad una iniziata con la presenza del numero legale ed interrotta nel suo corso per essere questo venuto meno, è anch'essa seduta di seconda convocazione, per gli oggetti rimasti da trattare.

3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione possono essere fissati direttamente dal Presidente.

4. La convocazione del Consiglio per tali sedute deve essere effettuata con avvisi scritti, negli stessi modi prescritti per la prima convocazione.

5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai soli consiglieri non intervenuti nella prima convocazione od assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere recapitati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

6. In seconda convocazione non possono essere poste in votazione proposte su materie per le quali la legge richieda la presenza di un particolare numero di consiglieri, a meno che non si raggiunga quel particolare numero dei presenti al momento della trattazione dell'affare.

7. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale assemblea, essa viene dichiarata deserta, dandosi atto di ciò a verbale, con indicazione nominativa dei consiglieri intervenuti.

CAPO III
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Articolo 40
Sedute pubbliche



1. Le sedute del Consiglio comunale sono, pubbliche, salvo i casi stabiliti dall'articolo 42.
2. La elezione dei componenti di organi o collegi di cui all'articolo 11, comma 1 è effettuata in seduta pubblica, mediante votazione palese, salvo che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente.
3. Su proposta motivata del presidente o di un consigliere, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti di riunirsi o proseguire la riunione in seduta segreta. La proposta è posta in votazione senza che su di essa sia consentito preventivo dibattito.

Articolo 41
Sedute aperte

1. Quando si verificano rilevanti motivi d'interesse per la comunità, il Presidente, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza aperta del Consiglio comunale nella sua sede abituale, dedicando l'intera seduta all'argomento da trattare.
2. A tali adunanze possono essere invitati rappresentanti di associazioni, categorie, enti interessati ai temi da discutere, i quali hanno diritto di parola.
3. Qualora l'argomento sia di interesse per la comunità locale è possibile prevedere, al momento della convocazione, che anche i cittadini presenti abbiano facoltà di intervenire, secondo le modalità stabilite dal Presidente.

Articolo 42
Sedute segrete

1. Si fa luogo a seduta segreta esclusivamente nei casi in cui, a giudizio della maggioranza dei consiglieri presenti, si ravvisi la necessità o si prospetti la eventualità di una discussione o di interventi che comportino valutazioni od apprezzamenti discrezionali su qualità, attitudini, meriti, demeriti o comportamenti di persone fisiche, nell'osservanza della normativa sulla riservatezza.
2. I verbali delle deliberazioni adottate in seduta segreta non devono riportare il contenuto degli interventi.
3. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio comunale, il Segretario Generale e i suoi collaboratori, che sono vincolati al segreto d'ufficio.

Articolo 43
Partecipazione degli assessori alle sedute consiliari

1. I componenti della Giunta hanno facoltà e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute consiliari. Hanno altresì diritto di parlare, ogni volta che lo richiedano. Di norma, gli interventi sono contenuti nei termini previsti per i consiglieri comunali.

Articolo 44
Ammissione alla seduta di persone esterne al Consiglio comunale

1. Il Presidente, anche su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala dipendenti comunali o di organi o enti controllati dal Comune, perchè effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario allo svolgimento dei lavori consiliari.
2. I revisori dei conti partecipano alle sedute nei casi previsti dalla legge; essi possono altresì essere invitati dal Presidente, anche su richiesta di uno o più consiglieri.
3. Il Presidente, anche su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi, per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti in merito alle proposte in discussione.



4. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti dipendenti e consulenti vengono congedati e lasciano lo spazio riservato ai consiglieri, restando a disposizione nella sala, se il Presidente lo richiede.

CAPO IV COMPORTAMENTO DURANTE LE SEDUTE

Articolo 45 Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri comunali nella discussione degli oggetti hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure; esse devono riguardare esclusivamente atteggiamenti, opinioni o comportamenti di natura e rilievo politico-amministrativo.

2. Il diritto di cui al comma 1 va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti della buona educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti o che offendano l'onorabilità delle persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi sanciti nei precedenti commi, il Presidente lo richiama.

4. Dopo un secondo richiamo nella stessa seduta, il Presidente gli toglie la parola, fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere persiste nel suo comportamento ingiurioso il Presidente può invitarlo ad allontanarsi dall'aula fino alla fine della discussione sul punto in trattazione. Se il consigliere, nonostante l'invito del Presidente, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta.

5. Il presente articolo si applica anche nei confronti del Sindaco e degli assessori.

Articolo 46 Norme generali per gli interventi

1. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente e possono intervenire solo dopo che ne abbiano ottenuta l'autorizzazione, nel rispetto dell'ordine di iscrizione.

2. I consiglieri si rivolgono al Presidente e non sono ammesse le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri.

3. In caso di inottemperanza del comma 2 il Presidente interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendo la parola al consigliere iscritto a parlare.

4. I consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento, ma la durata della lettura non può eccedere i cinque minuti, salvo espressa autorizzazione del Presidente.

5. A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al regolamento.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.

Articolo 47 Tumulti in aula

1. Quando sorga un tumulto in aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona la seduta, che resta sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il



tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitivamente.

2. Nel caso di sospensione definitiva il Consiglio dovrà essere riconvocato.

Articolo 48
Comportamento del pubblico

1. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, del Corpo di Polizia municipale. A tal fine almeno un agente del Corpo è in servizio durante le adunanze del Consiglio comunale.

2. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso in merito alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.

3. Un apposito spazio dell'aula è riservato ai rappresentanti della stampa.

4. Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al comma 2.

5. Se il comportamento del pubblico ostacola il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Se gravi motivi di ordine pubblico lo impongono, con decisione motivata presa a maggioranza del Consiglio può disporre la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

6. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i dipendenti comunali la cui presenza sia richiesta per compiti istituzionali in funzione dello svolgimento della seduta.

CAPO V
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI CONSILIARI

Articolo 49
Designazione degli scrutatori

1. Dopo la dichiarazione di apertura della seduta il Presidente può designare tre consiglieri alle funzioni di scrutatore con il compito di assisterlo durante lo spoglio dei voti e di accertare con lui il risultato della votazione.

2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della seduta vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.

3. La designazione degli scrutatori è comunque obbligatoria in caso di votazione per schede.

Articolo 50
Comunicazioni

1. Concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua al Consiglio le eventuali comunicazioni su fatti e circostanze di particolare rilievo.



2. Il Presidente dà, quindi, la parola al Sindaco, per eventuali sue comunicazioni, e a quei consiglieri, che ne abbiano fatto richiesta scritta e depositata entro le ore 13 dell'ultimo giorno lavorativo precedente la seduta, per la celebrazione di eventi, commemorazioni di persone o per la manifestazione di sentimenti del Consiglio, d'interesse locale e generale.

3. Tali comunicazioni, commemorazioni o celebrazioni debbono essere contenute nei tempi stabiliti dal Presidente stesso, di concerto con i Capigruppo in sede di Conferenza. Se tale termine non è stato fissato il tempo dell'intervento non può superare i tre minuti.

4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un solo consigliere per ciascun gruppo, nello stesso limite di tempo di cui al comma 3.

Articolo 51
Ordine della discussione

1. Alle comunicazioni di cui all'articolo 50, fa seguito, ove prevista, la trattazione delle domande a risposta immediata. Si prosegue con le interrogazioni e interpellanze presentate e quindi con la discussione delle risoluzioni e mozioni, nell'ordine in cui sono iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa decisione della Conferenza dei Capigruppo.

2. La trattazione e discussione di risoluzioni, mozioni, interrogazioni e interpellanze non può, complessivamente, protrarsi per un lasso di tempo superiore ad un'ora dal momento dell'inizio della trattazione delle stesse.

2 bis. Il Presidente, in caso di superamento dell'ora come stabilito al comma precedente, può rinviare la discussione alla fine della trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno.

3. Dopo la trattazione degli oggetti di cui al comma 1 inizia la discussione delle proposte di deliberazione iscritte nell'ordine del giorno, nell'ordine stesso nel quale sono state elencate nell'avviso di convocazione, salvo diversa decisione della Conferenza dei Capigruppo.

4. L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato, su proposta del Presidente o di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione, a maggioranza, senza discussione.

Articolo 52
Divieto di deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

2. La discussione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno è consentita, su proposta del Presidente, quando tutti i consiglieri esprimano voto favorevole alla proposta e siano presenti tutti i componenti del Consiglio e, nel caso in cui si debba pervenire ad una votazione concernente l'adozione di un provvedimento, le relative proposte siano corredate dai pareri previsti dalla legge.

3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Articolo 53
Contingentamento della discussione

1. Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine.



2. Nella trattazione di uno stesso affare ciascun Capogruppo, od altro consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo, può parlare due volte: la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque.

3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione anch'essi due volte, per non più di cinque minuti ogni volta.

4. I termini di tempo previsti dai commi 2 e 3 sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, ai piani urbanistici e loro varianti e a regolamenti comunali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei Capigruppo, previo avviso al Consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'affare.

5. Ciascun consigliere ha poi diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali, per fatto personale, per richiamo al regolamento od all'ordine dei lavori, con brevi dichiarazioni.

6. Trascorsi i tempi di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver invitato l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

Articolo 54 Gli emendamenti

1. Sono considerati emendamenti le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.

2. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è dichiarata chiusa dal Presidente. Da quel momento non sono più consentiti interventi.

2 bis. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente il quale ne dà lettura.

2 ter. Subito dopo la chiusura della discussione, gli emendamenti vengono votati secondo l'ordine della loro presentazione.

3. Gli emendamenti sul bilancio sono disciplinati dal Regolamento di Contabilità.

4. Emendamenti che necessitano dei pareri di regolarità tecnica o contabile devono essere presentati, corredati dei necessari pareri, entro le ore 13 dell'ultimo giorno lavorativo precedente la seduta.

Articolo 55 Questioni pregiudiziale e sospensiva

1. E' questione pregiudiziale la richiesta di non discussione di una determinata proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno.

2. La questione sospensiva consiste in una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta o al verificarsi di un fatto o a una scadenza determinata.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito.

4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima della discussione nel merito. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti.

5. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.



Articolo 56
Richiami all'ordine del giorno

1. I richiami all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla discussione in corso e su di essi decide il Presidente.
2. Sui richiami ad attenersi all'ordine del giorno non è ammessa discussione.

Articolo 57
La mozione d'ordine

1. Ogni consigliere può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza relativamente all'andamento dei lavori, di una norma di legge, dello statuto, del presente regolamento ovvero di altri regolamenti comunali.
2. Tale richiesta ha la precedenza su ogni altra. Il Presidente decide sulla ammissibilità e sul merito della mozione d'ordine, salvo opposizione.
3. In caso di opposizione alla decisione del Presidente sul merito della mozione d'ordine, il Consiglio decide con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sentito eventualmente un consigliere a favore e uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno.

Articolo 58
Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere oggetto di critica in relazione alla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri, opinioni o dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in quale delle ipotesi sopramenzionate egli ravvisi si incorra nel caso specifico: il presidente decide se il fatto sussista o meno.
3. Se il consigliere insiste, anche dopo la pronuncia negativa del presidente, decide il Consiglio, a maggioranza, senza discussione, per alzata di mano.
4. Il Presidente può rinviare la discussione in merito a fatto personale al termine della seduta.
5. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato.
6. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.
7. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, egli può chiedere al presidente di far nominare dal Consiglio una commissione, composta da tre membri, che indaghi e giudichi sulla fondatezza dell'accusa.
8. In merito alla richiesta decide il Consiglio, a maggioranza, con votazione palese.
9. Se la richiesta viene accolta, il Presidente propone una terna di consiglieri, di cui uno di minoranza, con esclusione dei consiglieri coinvolti nel fatto.
10. Sulla proposta decide il Consiglio comunale, senza discussione, con votazione palese.
11. La Commissione riferisce, per iscritto, entro il termine assegnatole.
12. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.



Articolo 59
Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dopo le eventuali repliche sue o del relatore e controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa solo per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a tre minuti per dare chiara e succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo. Solo nel caso in cui uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto, anch'essi, di intervenire, precisando la loro posizione. Anche i loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
3. I consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengono opportuno, possono indicarne i motivi. La motivazione è obbligatoria, quando i consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

Articolo 60
Prosecuzione della seduta ad altro giorno

1. Se nell'avviso di convocazione della seduta è stata prevista la prosecuzione in giorni successivi già stabiliti, qualora non sia stata ultimata la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata. Se nessun nuovo affare è iscritto all'ordine del giorno, oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, il Presidente avvisa tempestivamente i consiglieri assenti della prosecuzione della seduta nel giorno da lui indicato.
2. Se nell'avviso non è stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Presidente, di concerto con i Capigruppo, può decidere di proseguire la seduta in altro giorno, senza bisogno di procedere a nuova convocazione, dandone tempestivamente avviso ai consiglieri assenti.

Articolo 61
Conclusione della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

TITOLO IV
RISOLUZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, DOMANDE A RISPOSTA
IMMEDIATA, PETIZIONI

CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 62
Diritto di presentazione

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, risoluzioni, mozioni e domande a risposta immediata su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o di particolare interesse.
2. Le mozioni e le risoluzioni su problemi urgenti e sopravvenuti sono indirizzate al Presidente del Consiglio e assunte al protocollo generale dell'Ente entro le ore 13 dell'ultimo giorno lavorativo precedente la seduta. Non si procede a integrare l'ordine del giorno già comunicato.



3. Il Presidente le sottopone alla Conferenza dei Capigruppo, prima della discussione in aula, anche per ricercare un accordo su un testo unificato ove sullo stesso argomento siano presentati più documenti. Quando ciò non risulti possibile, la discussione in aula avviene sui vari testi proposti.

4. Le interrogazioni, interpellanze, risoluzioni e mozioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente.

5. Ciascun Gruppo non può presentare, per una stessa seduta, più di due, fra interrogazioni, interpellanze, risoluzioni e mozioni, non più di una comunicazione e non più di 2 domande a risposta immediata. Ogni domanda dovrà trattare un solo oggetto.

6. Nelle sedute di Consiglio comunale in cui, in accordo con la Conferenza dei Capigruppo, sono posti in discussione oggetti relativi ad un unico argomento, non possono essere poste in trattazione mozioni, risoluzioni, interrogazioni, interpellanze o domande a risposta immediata non attinenti all'unico oggetto posto in discussione.

Articolo 63
Discussione contestuale

1. Il Presidente può disporre che interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni relative agli stessi argomenti o ad argomenti analoghi o strettamente connessi siano raggruppate e svolte contemporaneamente.

2. Se su una o più mozioni o risoluzioni si procede a una unica discussione le interrogazioni o interpellanze sono assorbite dal dibattito sulla mozione o risoluzione.

Articolo 64
Mancata trattazione di oggetti che non comportano deliberazione

1. Le mozioni e le risoluzioni iscritte all'ordine del giorno della seduta, ma ritirate dai presentatori, devono essere nuovamente ripresentate per poter essere discusse nella prima seduta utile, osservando i termini indicati nel presente regolamento.

2. Il Presidente iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile le mozioni e risoluzioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio precedente, ma non discusse.

CAPO II
LE RISOLUZIONI

Articolo 65
Contenuto delle risoluzioni

1. Le risoluzioni consistono in un invito o in un auspicio che si traduce in un voto politico amministrativo su fatti e questioni di interesse della comunità locale o anche eccezionalmente di particolare interesse nazionale o internazionale, che investono problemi politico-sociali, di carattere generale.

2. Le risoluzioni sono presentate per iscritto entro i termini previsti dall'art. 31, comma 4 o entro il termine previsto dall'articolo 62, comma 2 e sono trattate in seduta pubblica, dopo le comunicazioni, le interrogazioni e le interpellanze.

3. Il consigliere proponente legge la risoluzione e la illustra, per non più di cinque minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco o un Assessore, per precisare la posizione della Giunta e/o il Presidente del Consiglio per riferire le risultanze emerse nella riunione della Conferenza dei Capigruppo, e i consiglieri che lo richiedano, nello stesso limite di tempo sopra fissato.



4. Sono ammessi emendamenti al testo della risoluzione solo se approvati dal proponente.
5. A conclusione della discussione la risoluzione viene posta in votazione.
6. Il Consiglio stabilisce, ove non previsto nel testo della risoluzione approvato, le forme di pubblicità da darsi alla risoluzione stessa. Il Presidente dispone in conformità a tali decisioni.

CAPO III LE INTERROGAZIONI

Articolo 66 Contenuto delle interrogazioni

1. L'interrogazione consiste in una domanda presentata per iscritto in seduta consiliare al Sindaco per sapere se un fatto sia vero, se una qualche informazione sia pervenuta o sia esatta, se il Sindaco intenda comunicare al Consiglio notizie od esibire documenti, abbia preso o intenda prendere qualche provvedimento su questioni determinate di competenza dell'amministrazione comunale o, comunque, per sollecitare informazioni sull'attività dell'amministrazione comunale.
2. L'interrogazione deve essere formulata in modo chiaro, conciso ed in termini espliciti.
3. Alla interrogazione viene consegnata risposta scritta, entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa; il Sindaco o l'Assessore delegato per materia possono presentare la risposta in seduta consiliare o trasmetterla direttamente al consigliere che l'ha presentata e ai Capigruppo.
4. Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia possono dare risposta verbale immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si impegnano a rispondere alla interrogazione presentata dal consigliere, secondo quanto previsto al comma 3.

Articolo 67 Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte del Sindaco o dell'Assessore incaricato alle interrogazioni possono dar luogo ad una breve replica da parte dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto, per non più di 2 minuti.
2. Il Presidente può disporre che più interrogazioni, relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi, formino oggetto di una risposta unica.

CAPO IV LE INTERPELLANZE

Articolo 68 Contenuto delle interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco in seduta consiliare per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati argomenti.
2. Con essa può inoltre essere chiesto al Sindaco che precisi al Consiglio gli intendimenti con i quali egli si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o problema.
3. Per la presentazione e la trattazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti agli articoli 66 e 67 relativi alle interrogazioni.



Articolo 69
Svolgimento delle interpellanze

1. Chi ha presentato una interpellanza ha il diritto di illustrarla per non più di cinque minuti e dopo la risposta, non eccedente i cinque minuti, se effettuata verbalmente, di esporre sinteticamente le ragioni per le quali egli si dichiara soddisfatto o non soddisfatto, per non più di due minuti.
2. Nel caso in cui l'interpellanza sia sottoscritta da più consiglieri, il diritto di illustrazione compete ad uno solo degli interpellanti.

Articolo 70
Norme comuni in tema di discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

1. L'interrogazione o l'interpellanza presentata in una seduta consiliare, si intende ritirata, se in tale seduta non è presente, al momento della discussione su di essa, il consigliere presentatore, salvo che questi non ne abbia chiesto preventivamente il rinvio della trattazione ad altra seduta.
2. Nelle adunanze nelle quali viene approvato il bilancio preventivo, il conto consuntivo e in quelle convocate per esaminare argomenti di particolare importanza, il Presidente non mette in trattazione le interrogazioni, le interpellanze e le risoluzioni, fatte salve diverse decisioni adottate dalla Conferenza dei Capigruppo, di concerto con il Presidente e il Sindaco.
3. Le interrogazioni ed interpellanze riguardanti un particolare affare o una particolare materia, iscritti all'ordine del giorno della seduta, per la discussione e votazione di formale provvedimento deliberativo, sono discusse al momento della trattazione dell'affare cui si riferiscono.
4. I presentatori di interrogazioni e interpellanze possono chiedere che esse vengano svolte nella commissione consiliare competente anziché in aula. Si applicano ad esse, in quanto compatibili, le stesse disposizioni applicate alle interrogazioni e alle interpellanze svolte in aula.

CAPO V
LE MOZIONI

Articolo 71
Le mozioni

1. La mozione è un testo sottoposto al voto del Consiglio teso ad indirizzare la politica della Giunta su un determinato argomento.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto entro i termini previsti dall'articolo 31, comma 4 o entro il termine previsto dall'articolo 62, comma 2.

CAPO VI
LE DOMANDE A RISPOSTA IMMEDIATA

Articolo 72
Svolgimento

1. Ciascun consigliere, fino a un'ora prima del Consiglio, può presentare per iscritto e in modo succinto domande a risposta immediata su fatti sopravvenuti dall'ottavo giorno precedente la data del consiglio e non in trattazione nella seduta del consiglio stesso.
2. Spetta al Presidente del Consiglio giudicare la ricevibilità della domanda a risposta immediata; sulla decisione del Presidente non si apre discussione; nel caso in cui il Presidente del Consiglio decida per la non ammissibilità della domanda deve darne adeguata motivazione.



3. Il Sindaco o l'assessore delegato alla materia leggono la domanda a risposta immediata al Consiglio e hanno 2 minuti per rispondere; è concesso al consigliere lo stesso tempo per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.

4. Il Sindaco o l'assessore delegato alla materia possono dichiarare di non poter rispondere o di non voler rispondere. Nel primo caso la risposta, orale e nei termini di cui al comma 3, è data nella seduta successiva, nel tempo riservato alle comunicazioni; nel secondo caso, il consigliere può dichiarare che la domanda è trasformata in interrogazione, qualora possa presentarla ai sensi del comma 1 dell'articolo 66; in questo caso l'interrogazione è ammessa in deroga al limite numerico di cui all'art. 62 comma 5.

5. A più domande sul medesimo oggetto può essere data una risposta unica.

Articolo 73

Tempi riservati alle domande a risposta immediata e ordine di trattazione

1. In ciascuna seduta il tempo destinato alle domande a risposta immediata non può eccedere 15 minuti.

2. Il Presidente definisce l'ordine di trattazione ispirandosi ai seguenti criteri:

- a) alternanza tra consiglieri di minoranza e di maggioranza, ove necessario, cominciando sempre da un consigliere di minoranza;
- b) all'interno del medesimo schieramento, in ordine di maggiore rappresentatività di ciascun gruppo, in base ai risultati delle ultime elezioni, proseguendo nell'ordine anche nelle sedute successive, in modo da garantire a tutti i gruppi la parola secondo un criterio di rotazione;
- c) all'interno di un medesimo gruppo secondo l'ordine stabilito dal Capogruppo.

CAPO VII PETIZIONI

Articolo 74

Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui all'articolo 44, comma 1 dello Statuto Comunale, nonché coloro che vi abbiano interesse possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Il diritto di petizione viene esercitato previa presentazione di un documento contenente l'oggetto specifico della richiesta, ben precisato in ogni particolare. Il documento è presentato in carta libera, sottoscritto da almeno 100 residenti nel territorio comunale, o dal rappresentante legale di almeno una delle organizzazioni sopra richiamate.

3. La competente commissione consiliare decide, entro 30 giorni dalla data di assunzione al protocollo, sentite le parti interessate, sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni. Il Consiglio comunale decide in merito alla petizione entro il termine di 30 giorni, successivi all'adozione del verbale della competente

Commissione consiliare, con apposita deliberazione munita, se necessario, dei pareri previsti per legge.

TITOLO V FORME E MODALITA' DI VOTAZIONE

Articolo 75

Forme di votazione



1. L'espressione di voto è palese.
2. La votazione ha luogo mediante scrutinio segreto solo nei casi indicati da una norma di legge o di regolamento e nei casi in cui si debbano adottare deliberazioni concernenti persone quando tali deliberazioni, a giudizio del Presidente, importino un apprezzamento discrezionale.
3. Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

Articolo 76
Modalità delle votazioni in forma palese

1. Quando la votazione avviene in forma palese, i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti la proposta di provvedimento invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.
3. Accertato l'esito della votazione con l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.
4. Le votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, immediatamente dopo la loro effettuazione.
5. Se anche dopo la controprova uno o più consiglieri manifestino dubbio o effettuino contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.

Articolo 77
La votazione per appello nominale

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato del "sì" o del "no".
2. Il Segretario Generale esegue l'appello, cui i consiglieri rispondono dichiarando il loro voto ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori.
3. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per l'appello nominale è annotato a verbale.

Articolo 78
Votazione per partizioni separate

1. Ove la proposta di deliberazione è composta di diverse parti, titoli, capi o articoli, il Consiglio, su proposta anche di un solo consigliere, procede alla votazione secondo la partizione indicata nella richiesta.
2. Qualora si sia proceduto alla votazione per partizioni separate, la proposta è successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità nel testo approvato per parti.

Articolo 79
Ordine delle votazioni

1. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) questione pregiudiziale;
 - b) questione sospensiva;
 - c) sub-emendamenti;
 - d) emendamenti, secondo l'ordine di presentazione;
 - e) la proposta principale.



2. Per ogni proposta deve essere effettuata distinta votazione.

Articolo 80
Votazioni mediante schede segrete

1. Quando per legge o per regolamento o nel caso indicato al comma 2 dell'articolo 75 sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata a mezzo di schede.

2. Nel caso di votazione a mezzo di scheda, si procede nel modo seguente:

a) le schede distribuite debbono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro del Comune, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possono costituire segno di riconoscimento;

b) se si tratta di nomine che implicano, da parte dei consiglieri, la scelta di persone da eleggere, ciascun consigliere scrive nella scheda il nome e cognome di colui che vuole nominare, nel numero indicato nella proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio; in caso contrario la scheda è nulla.

3. Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimi, i consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e cognome votato, anche la data di nascita del candidato.

4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

5. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato della stessa.

6. I consiglieri che non partecipano alla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente, affinché se ne prenda atto a verbale.

7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, che è costituito dai consiglieri presenti meno quelli che hanno preventivamente dichiarato di non partecipare alla votazione.

8. Nel caso di irregolarità e, comunque, quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

9. Il carattere segreto della votazione deve espressamente risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con l'assistenza del Segretario Generale.

Articolo 81
Esito delle votazioni

1. Salvo che per i casi, espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, nei quali si richieda un quorum speciale, ogni proposta di deliberazione è approvata quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevole che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.

2. Le schede bianche o non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

3. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una seduta successiva.



4. Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro la proposta di provvedimento in trattazione, il Presidente proclama il risultato della votazione con la formula: "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".

Articolo 82
Dichiarazione di immediata eseguibilità

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni consiliari possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.

Articolo 83
Divieto di interventi durante le votazioni

1. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione del risultato.

TITOLO VI
LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 84
Deposito della documentazione

1. Le proposte di deliberazione e gli atti, i pareri e in generale i documenti a esse relativi sono depositati presso l'Ufficio Segreteria o altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione entro le ore 13 dell'ultimo giorno lavorativo precedente la seduta.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare se tutti i documenti necessari per poterla esaminare non sono stati depositati nel termine previsto dal comma 1.

3. Possono essere oggetto di deliberazione consiliare anche quelle proposte i cui documenti non siano stati depositati a norma e nei termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo quando la Conferenza dei Capigruppo esprima parere favorevole. È comunque fatto salvo il comma 4 dell'articolo 54.

4. All'inizio della seduta le proposte e i documenti sono depositati nella sala dell'assemblea e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

5. I consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio, che sono richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

Articolo 85
Testo delle deliberazioni

1. Quando non vi sia discussione e non vengano formulate osservazioni, il Consiglio vota sulla proposta di deliberazione che viene, normalmente, data per letta.

2. Quando sono approvate modifiche al testo proposto, le stesse vengono lette al Consiglio, nella loro stesura definitiva, prima della votazione.

3. Se gli atti approvati necessitano di perfezionamenti e coordinamenti meramente formali, che ne lasciano immutati tutti i contenuti sostanziali, il Segretario Generale provvede di conseguenza, in sede di stesura del verbale.

4. Se nel corso dei lavori di Commissione consiliare relativi ad una data proposta di delibera non si sia raggiunta l'unanimità ovvero comunque si ritenga che la stessa possa venire emendata dal Consiglio, il Presidente della Commissione può richiedere che ai lavori della seduta consiliare nel cui ordine del giorno essa è iscritta partecipino i Funzionari competenti ad apporvi i pareri prescritti ai sensi di legge.



Articolo 86
Pareri di regolarità tecnica e contabile

1. Il Presidente dichiara improcedibile la proposta di deliberazione e non la pone in votazione quando in merito alla stessa non siano stati espressi i pareri obbligatori per legge¹¹.
2. Si applica il comma 1 anche rispetto a emendamenti presentati in seduta che necessitano dei pareri di regolarità tecnica o contabile.

Articolo 87
Provvedimenti di autotutela

1. Il Consiglio comunale in sede di autotutela, può revocare o annullare, in ogni momento, qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.
2. Le deliberazioni del Consiglio comunale che comportano l'annullamento o la revoca di deliberazioni già esecutive non hanno efficacia se non si fa espressa menzione dell'annullamento o della revoca, con precisazione del numero, data ed oggetto del provvedimento revocato o annullato.

Articolo 88
Ritiro e rinvio di proposte di deliberazione

1. Il proponente può sempre ritirare la propria proposta di deliberazione prima dell'inizio della discussione.
2. Su iniziativa del proponente, il Consiglio può deliberare di rinviare la trattazione dell'oggetto a successiva seduta.

TITOLO VII
VERBALI

Articolo 89
Contenuti dei verbali delle deliberazioni

1. I verbali delle deliberazioni devono dare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare.
2. Essi devono riportare:
 - a) la data e l'ora della seduta consiliare;
 - b) il numero ed il nome dei consiglieri presenti;
 - c) il nome di chi ha presieduto la seduta;
 - d) il nome del Segretario Generale verbalizzante
 - e) il numero dei consiglieri presenti con l'indicazione del numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli, il numero e i nominativi dei consiglieri che hanno espresso voto contrario nonché il numero e i nominativi dei consiglieri che si sono eventualmente astenuti in ciascuna votazione di ogni deliberazione così come proposta, come eventualmente emendata e come votata.
 - f) il testo integrale della deliberazione;
 - g) la sottoscrizione del Segretario Generale verbalizzante e del Presidente.

¹¹ V. articolo 49 TUEL: «1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi».



3. Dal verbale deve desumersi se la seduta abbia avuto luogo in forma non pubblica e se la votazione sia avvenuta mediante scrutinio segreto; in assenza di dette indicazioni la seduta si intende abbia avuto luogo in forma pubblica e lo scrutinio in forma palese.
4. Gli interventi dei consiglieri vengono riportati integralmente a verbale, o ad esso allegati, quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, a condizione che il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario Generale verbalizzante prima della sua lettura o, comunque, prima dello scioglimento della seduta consiliare.
5. Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni, dichiarazioni offensive o diffamatorie non sono riportate a verbale. Tuttavia, se il Presidente o un consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, delle stesse può essere fatta menzione a verbale, in modo conciso, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
6. Il verbale di deliberazione in seduta segreta deve essere steso in modo da conservare esclusivamente, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza indicazioni di particolari che possono recare pregiudizio alle persone o agli interventi.
7. Ai verbali sono allegati i pareri prescritti dalla legge.

*Articolo 90
Verbale delle sedute*

1. Gli interventi del Presidente, del relatore e dei singoli consiglieri vengono registrati su supporto analogico o digitale.
2. I supporti contenenti le riproduzioni vengono poi, a cura dell'Ufficio Segreteria, racchiusi in apposite custodie con sopra riprodotta la data della seduta consiliare e conservati a documentazione della seduta.
3. Chiunque può chiedere di riascoltare la registrazione della seduta. I consiglieri possono richiederne anche la trascrizione totale o parziale.
4. Il riascolto può essere effettuato esclusivamente utilizzando mezzi, personale, e locali dell'Amministrazione comunale.

*Articolo 90 bis
Registrazioni Audio Video*

1. Al fine di implementare l'attività di comunicazione, le sedute del consiglio Comunale possono essere oggetto di ripresa e trasmissione integrale via internet esclusivamente a cura del Comune, nel rispetto della normativa a tutela della privacy e di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo ai dati sensibili. Pertanto il Comune si adopererà per le trasmissioni delle sedute pubbliche del Consiglio comunale usando le tecnologie a sua disposizione che riterrà più utili allo scopo, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e tutela dell'immagine.
2. All'accesso alla sala consiliare e nella stessa sala verranno affissi avvisi chiari e sintetici circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, al fine di informare i partecipanti, ivi compresi i dipendenti con funzioni di assistenza ed eventuali relatori.
3. Il Presidente vieterà le riprese audiovisive per prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e/o giudiziari e per tutelare la riservatezza dei presenti.
4. Le registrazioni delle sedute, diffuse su internet tramite pagina web, in diretta streaming, restano disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di almeno 1 anno a far data da ciascuna seduta consiliare.



Articolo 90 ter.
Riprese sedute consiliari da parte di terzi

1. Al fine di incrementare il diritto di cronaca, è possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, nonché la relativa trasmissione, a mezzo di videocamere o mezzi comunque idonei da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della normativa vigente in materia, previo accreditamento, almeno due giorni lavorativi precedenti la data stabilita per l'adunanza presso la Presidenza del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente del Consiglio comunale, ha il potere di limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare ovvero al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili e/o giudiziari.

TITOLO VIII
NORME FINALI

Articolo 91
Questioni non regolamentate

1. Sulle questioni non disciplinate dalla legge, dallo Statuto comunale, dal presente regolamento o da altri regolamenti, decide il Presidente, seduta stante, senza discussione, sentito il Segretario Generale.

Articolo 92
Abrogazione espressa

1. Il presente Regolamento abroga il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 2/4/1996 e successive modificazioni.

